

COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 36/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno ricorrente ha proposto ricorso contro il provvedimento di diniego sull'istanza di rimborso relativa all'imposta Iva a credito per l'anno d'imposta 2008 pari ad € 2.222,00. Afferma in ricorso che tale credito scaturisce dalla liquidazione del modello Unico 2009/08, dichiarazione che risulta non presentata da parte della società contribuente, mentre risulta presentato il modello RV di richiesta erogazione del rimborso al Concessionario della Riscossione.

Con provvedimento di diniego motivato, formalizzato dall'Ufficio in data 17.9.2010, l'ufficio notiziava la società ricorrente sul rifiuto dell'accoglimento dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 bis DPR 633/72, formalizzata tramite la presentazione del suddetto modello VR, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale. La ricorrente contesta la determinazione dell'Ufficio sostenendo, se anche non è stata presentata la dichiarazione Iva annuale, in sostituzione della stessa vale il modello VR di richiesta presentato al Concessionario.

Sostiene parte ricorrente che il provvedimento di diniego del rimborso è illegittimo in quanto viola il disposto dell'art. 38 - bis, primo comma, penultimo periodo, il quale afferma, che "i rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione". In sostanza, presentando il mod. VR., questo vale come dichiarazione annuale, limitatamente ai dati in esso indicati. Nel modello VR risulta chiaramente indicato che dalle liquidazioni Iva effettuate per l'anno 2008 emerge un credito di € 2.222,00. È opportuno segnalare che la dichiarazione Iva per l'anno 2008, a seguito della contestazione, è stata presentata in data 29.9.2010, ciò a riprova che la stessa non era stata presentata nei termini prescritti esclusivamente per un errore dovuto alla procedura telematica di trasmissione delle dichiarazioni.

La legittimità del diritto al rimborso è stata ammessa anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 74 del 19.4.2007, in cui viene riconosciuto che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale non preclude il diritto al riporto del credito nei successivi due periodi d'imposta e, nel caso in cui ciò non sia avvenuto (o non sia possibile, come nel caso in discussione, a causa della cessazione dell'attività del soggetto) al contribuente resta sempre la possibilità di richiedere il rimborso del suo credito entro i successivi due anni, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs n. 546 del 1992.

Nel caso in esame, in presenza di cessazione dell'attività, il riporto del credito non era ipotizzabile, mentre la richiesta del rimborso è già stata effettuata mediante la presentazione del modello VR.

La Commissione ritiene di condividere la tesi di parte ricorrente, siccome supportata da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.

La recentissima sentenza di Cassazione n. 268 del 12 gennaio 2012 ha confermato il principio, già accolto in giurisprudenza, secondo cui la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale eccedenza, purché la stessa emerga dalle scritture contabili. Ciò che cambia è la modalità di soddisfacimento del credito: la mancata esposizione dell'eccedenza Iva nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ma non implica, tuttavia, che il

contribuente perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini ed alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. Ciò comporta che la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata nell'anno successivo alla maturazione dell'eccedenza, mediante annotazione nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 e, una volta maturato tale impedimento, rimane soltanto il diritto di rimborso della maggiore imposta pagata nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza.

Il ricorso va pertanto accolto e l'Amministrazione Finanziaria dovrà procedere al rimborso del credito, oltre a pagamento degli interessi nella misura di legge.

Sussistono giuste ragioni, attesa la controversa interpretazione delle norme applicabili, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ordina all'A.F. di procedere al rimborso del credito Iva in oggetto, oltre interessi di legge. Spese compensate.